

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 1

(Finalità)

1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.(1)

2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.(2)

2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.(3)

2 ter. In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la Regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.(5)

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;

b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;

c) la riduzione dei termini dei procedimenti;

d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;

f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

(4)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018